

Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)

Piazza della Repubblica - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel.085/894531 –Fax 085/89453568

Capitolato Speciale d'Appalto

SERVIZIO di CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI
(cod CER 200108)
2014/2015

Il Dirigente II Settore
Arch. Lorenzo Patacchini

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Tecnico riguarda le modalità di esecuzione del servizio di Smaltimento, presso impianti autorizzati, dei rifiuti organici [cod CER 200108] provenienti dalla raccolta domiciliare presso il territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi, per il periodo 2 aprile 2014 - 1 aprile 2015.

La fornitura del Servizio verrà articolata nelle seguenti fasi operative:

1- POSIZIONAMENTO a terra di cassoni scarrabili o vasche, a tenuta stagna, forniti dall'aggiudicatario, per le operazioni di deposito temporaneo dei rifiuti Organici provenienti dalla raccolta domiciliare (c.d. Porta a porta) presso il territorio di Roseto degli Abruzzi e secondo la vigente calendarizzazione in punti indicati da questa Amministrazione civica in coordinamento con il gestore del servizio.

Le operazioni di carico degli stessi contenitori saranno eseguite dal soggetto gestore del servizio entro le ore 12.00 delle previste giornate di raccolta.

2- CARICO ,recupero, degli stessi contenitori entro la stessa giornata e comunque prima del superamento del limite massimo di Mc 20.

3- TRASPORTO e CONFERIMENTO dei rifiuti Organici prelevati, presso idoneo impianto per le OPERAZIONI di RECUPERO così come definite dall'all. c del D.Lgs 152/2006. Tale operazione sarà comprovata attraverso la trasmissione entro le successive 48 ore del prescritto documento di trasporto o FIR al soggetto gestore del servizio.

ART. 2 DURATA DELL 'AFFIDAMENTO

Il servizio da prestare nei termini del presente Capitolato ha inizio il 2 aprile 2014 ed avrà termine il 1 aprile 2015.

Le operazioni di controllo e di verifica sul corretto espletamento e sulla qualità dei servizi erogati saranno a cura del Settore II – Ufficio Ambiente.

ART. 3 IMPORTO

L'importo a base d'asta del presente servizio è stabilito in €/T 125,00, oltre Iva (nella misura ridotta del 10% ai sensi del DPR n°633 del 1972) onnicomprensivo degli oneri relativi a:

- a) Nolo dei cassoni scarrabili in numero necessario ad una efficiente, ovvero fluida, gestione delle quantità di raccolta previste nel periodo di riferimento;
- b) Trasporto ad impianto di recupero;
- c) Eventuali operazioni di selezione propedeutiche ad operazioni di recupero;
- d) Conferimento dei rifiuti organici, ivi compreso lo smaltimento di sovralli derivanti dalle operazioni di cui al punto c).

ART . 4 NATURA DEI SERVIZI, ABBANDONO E RECESSO

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("*Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*") e nella legge 83/2000 ("*Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, provvedendo alla semplice comunicazione di recesso a mezzo di lettera raccomandata.

E' comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

L' esercizio della potestà di riassunzione del servizio, da parte dell'Ente nelle modalità sopra descritte, non preclude comunque l' esercizio di azioni di tutela in rapporto ai danni arrecati agli interessi pubblici per effetto delle inadempienze dello stesso Gestore.

Il Gestore si obbliga a rispettare, nelle modalità di esercizio tutte le disposizioni legislative, vigenti od in futuro promulgate, relative alla natura delle prestazioni che gli sono affidate .

In particolare il gestore si obbliga alla osservanza di tutte le norme relative alla tenuta previdenziale ed assicurativa del personale e della sua sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 5

OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza. Si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. 626/94 e succ modificazioni, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere necessarie ed esonerando di conseguenza il Comune di Roseto degli Abruzzi da ogni e qualsiasi responsabilità. È onere dell'Appaltatore tenere tutte le misure e cautele necessarie ai fini di cui sopra, anche di propria iniziativa e senza necessità di intervento o sollecito del Comune di Roseto degli Abruzzi.

ART. 6

REFERENTE DELL'APPALTO E COORDINATORI DEL SERVIZIO PER L'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a individuare, prima della stipula del contratto, un Responsabile Amministrativo dell'Appalto e un Responsabile Tecnico. Questi saranno gli unici titolati a rapportarsi con il Responsabile del Comune di Roseto degli Abruzzi per ogni aspetto di gestione del contratto e di gestione del servizio.

2. L'Appaltatore deve designare, al momento della presentazione dell'offerta, un coordinatore del servizio comunicandone il nominativo al Comune di Roseto degli Abruzzi

ART. 7

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E POLIZZA R. C. V. T.

1. L'Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Roseto degli Abruzzi ed a terzi nell'adempimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

2. L'accertamento dei danni a cose sarà effettuato da un rappresentante del Comune di

Roseto degli Abruzzi alla presenza del Responsabile dell'Appalto per l'Appaltatore e riportato in verbale, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il Comune di Roseto degli Abruzzi provvedere autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore;

3. Qualora l'Appaltatore o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Roseto degli Abruzzi è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

4. L'Impresa aggiudicataria deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, idonea polizza assicurativa, da rinnovarsi per tutta la durata del contratto in oggetto, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (euro un milione/00), per sinistro, per persona e per animali o cose. Dovrà altresì stipulare polizza RCO con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 per danni, infortuni o altri fatti che dovessero accadere durante l'esecuzione del servizio al personale dell'Impresa appaltatrice.

ART. 8 TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive comunque non inferiori a quelle risultanti dal vigente contratto FISE nonché ogni altro strumento integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori nel corso dell'appalto, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

2. L'Appaltatore solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune di Roseto degli Abruzzi in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui al precedente comma.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata Comune di Roseto degli Abruzzi o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune di Roseto degli Abruzzi comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

4. Detto provvedimento di sospensione decadrà al momento in cui sarà comunicato da parte dell'Ispettorato del Lavoro l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi predetti.

5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Aggiudicatario non può opporre eccezione alcuna al Comune di Roseto degli Abruzzi, né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 9 COLLEGIO ARBITRALE

Per la risoluzione in via preventiva di tutte le controversie relative alle interpretazioni del presente capitolato e delle modalità di esecuzione dei servizi potranno essere risolte in contraddittorio tra il rappresentante del Gestore ed il Funzionario Responsabile del Settore

Patrimonio e Tecnico Manutentivo.

La procedura di contraddittorio le cui risultanze potranno essere verbalizzate in apposito strumento saranno attivate mediante richiesta scritta di una delle parti ovvero di formale contestazione sul corretto espletamento del servizio o di manifesta impossibilità alla sua regolare esecuzione.

Le determinazioni assunte hanno carattere interpretativo e valutativo dell'applicazione degli impegni reciprocamente assunti, e non possono comunque modificare in nessun caso le norme previste dal presente capitolato e gli impegni assunti con la sottoscrizione del relativo atto conventivo.

I lavori e l'impegno di tale struttura arbitrale deve comunque essere tesa all'individuazione di elementi di miglioramento di futuri affidamenti.

Nel caso di grave controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione delle norme qui previste il Collegio potrà affidarsi, a richiesta, all'arbitrato del Difensore Civico se nominato o di un rappresentante nominato dal presidente del Tribunale di Teramo che presiederà il collegio.

La richiesta di arbitrato superiore dovrà essere fatta a mezzo di lettera raccomandata e contestuale nomina dei loro rappresentanti.

Il collegio arbitrale superiore dovrà presentare il suo lodo entro 15 gg dalla data della sua costituzione.

La sentenza di tale collegio arbitrale è inappellabile e per l'esecuzione di essa si osserveranno le Norme del Codice di procedura Civile.

ART. 10 DOMICILIO DEL GESTORE

Il gestore dei servizi di cui al presente capitolato elegge, per tutta la durata temporale dell'affidamento, il proprio domicilio legale, in Roseto degli Abruzzi presso la sede Municipale.

ART . 11 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento dei corrispettivi relativo alle prestazioni avverrà mensilmente sulla base dei quantitativi di rifiuti organici effettivamente conferiti, entro sessanta giorni dall'acquisizione al protocollo generale dell'Ente della fattura, previa verifica posizione D.U.R.C.. In assenza della regolare posizione contributiva il Comune di Roseto degli Abruzzi non procederà alla liquidazione delle competenze fino alla regolarizzazione di tale posizioni.

Sono escluse forme di anticipazione.

La liquidazione sarà determinata dal Dirigente II Settore al quale è demandata la funzione di controllo di Regolare Esecuzione del servizio

ART .12 DOTAZIONI STRUMENTALI

Il gestore precedentemente all'atto di presentazione della stipula dell'atto e/o consegna di urgenza del servizio in pendenza della stipula del contratto di appalto, dovrà dimostrare la disponibilità di tutti i macchinari idonei al loro espletamento.

La piena disponibilità potrà essere dimostrata anche attraverso la produzione di contratti di comodato d'uso per tali attrezzature validi per tutto il periodo dell'affidamento.

ART . 13 SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto della fornitura, nei modi e forme e limiti previsti dalla normativa in vigore, previa autorizzazione formale da parte del Committente, fermo restando comunque l'Appaltatore unico responsabile del servizio affidato in subappalto; l'autorizzazione potrà essere revocata dal Committente in qualsiasi momento senza alcun diritto, da parte del Fornitore del Servizio, a proroghe o risarcimenti.

L'affidamento di tali parti di servizio resta, comunque, soggetto alla preventiva approvazione del Responsabile del Settore Comunale competente, rimanendo sempre il Fornitore del Servizio unico responsabile delle forniture effettuate.

ART. 14 POTERI E MODALITA' DI CONTROLLO

Il Comune di Roseto degli Abruzzi, per il tramite dell'Ufficio Ambiente effettuerà un servizio di controllo costante delle modalità di svolgimento dei vari servizi.

La facoltà di controllo è estesa all'assolvimento di ogni altro obbligo che il Gestore detiene nei riguardi di adempimenti amministrativi e potrà a semplice richiesta ottenere dall'affidatario tutta la documentazione necessaria per l'effettuazione di detti controlli, il rifiuto palese di collaborazione costituisce motivo per l'assunzione in via preventiva di provvedimenti anche rescissori.

Il Settore II dell'Ente in quanto mandataria delle operazioni di liquidazioni, necessariamente accompagnate da attestazione di regolare esecuzione è tenuta a essere Informata tempestivamente delle variazioni programmatiche e logistiche relative all'effettuazione del servizio.

In mancanza di tempestiva comunicazione o nel caso di rilevata inadempienza verrà emessa comunicazione di contestazione con gli estremi dell'inadempienza.

La rilevazione delle infrazioni sarà contestata preventivamente alla ditta appaltatrice per via telefonica che potrà chiedere verifica in contraddittorio.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, l'Ente appaltante, provvederà ad inoltrare comunicazione scritta avverso le quali la ditta potrà deporre le sue controdeduzioni .

ART. 15 CONTRATTO E SPESE

1. Il rapporto contrattuale sarà disciplinato dai seguenti atti:

- a) Consegna del Servizio d'Urgenza sotto riserva di legge;
- b) Contratto D'appalto o Scrittura Privata da registrare in caso d'uso;
- c) Capitolato Speciale
- d) Offerta economica dell'Appaltatore;

I predetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto o scrittura privata stessa e sono dal medesimo richiamati, ancorché non materialmente allegati.

Tutte le spese conseguenti alla stipulazione del Contratto, nella eventualità e ricorra il caso, saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 10 della L. 31.12.1996, n. 675, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese

saranno raccolti dal Comune di Roseto degli Abruzzi per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità *inerenti* alla gestione del rapporto medesimo.

2. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli articoli 20 e 27 della L. 675/96.

3. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della L. 675/96. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Roseto degli Abruzzi- titolare del trattamento.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione del presente capitolato e dal relativo contratto, sarà competente il Foro di Teramo.

ART. 18 DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, con particolare riguardo a quanto previsto dal D,lgs 152/2006, al Codice Civile e alle consuetudini locali.